

**(Versione aggiornata)**

**SISTEMA DI TARIFFAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
DELL'ARPA**

*INDICE*

**PARTE I – ATTIVITA' ONEROSE E NON ONEROSE**

- Art. 1 (Oggetto)
- Art.2 (Attività onerose)
- Art.3 (Attività a titolo gratuito)

**PARTE II – TARIFFE DELLE PRESTAZIONI**

- Art. 4 (Prestazioni)
- Art. 5 (Prestazioni tabellari)
- Art .6 (Prestazioni a vacanza)
- Art. 7 (Prestazioni a discrezione)
- Art. 8 (Spese di trasferta)
- Art. 9 (Prestazioni non previste nel tariffario)
- Art. 10 (Prestazioni ripetitive)
- Art. 11 (Prestazioni a favore di particolari soggetti)
- Art. 12 (Adeguamento tariffe)

**PARTE III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO**

- Art. 13 (Sopralluogo)
- Art. 14 (Prelievo)
- Art. 15 (Prestazione complessiva)
- Art. 16 (Prestazioni in regime di convenzioni)

**Allegato A) Tariffario delle prestazioni**

# **SISTEMA DI TARIFFAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ARPA**

## **PARTE I**

### **ATTIVITA' ONEROSE E NON ONEROSE**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente provvedimento individua, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 14 agosto 1999, n.16 e successive modificazioni "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA", le prestazioni che l'ARPA rende a soggetti pubblici e privati dietro corrispettivo: attività onerose, e determina il loro sistema di tariffazione.
2. Il sistema di tariffazione delle attività onerose si ispira ai principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di aumento dell'efficienza dell'ARPA. Esso ha carattere sperimentale e dunque provvisorio.
3. L'ARPA istituisce un gruppo di lavoro permanente per verificare la rispondenza del sistema di tariffazione ai principi di cui al comma 2. Il gruppo di lavoro segnala ai competenti organi dell'ARPA eventuali esigenze di modifiche ed integrazioni del tariffario in vigore.

#### **Art. 2 (Attività onerose)**

1. Per attività onerose si intendono tutte le prestazioni che l'ARPA rende a soggetti pubblici e privati dietro pagamento di corrispettivo, commisurato ai costi sostenuti dall'Agenzia.
2. Rientrano nelle attività onerose:
  - a. le prestazioni richieste da enti pubblici anche a seguito di istanza di privati non rientranti tra le attività istituzionali ed obbligatorie;
  - b. atti di competenza degli enti pubblici richiesti o delegati all'ARPA;
  - c. tutte le prestazioni rese a seguito di esposti o denunce per molestia, senza riscontro oggettivo.
3. Possono essere rese prestazioni onerose a favore dei privati, nei casi previsti dalla normativa vigente e che non contrastino con le esigenze di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali.
4. Il corrispettivo per le attività onerose viene determinato sulla base di quanto previsto nella parte II del presente atto.
5. Sono, in ogni caso, considerate attività onerose le prestazioni rese alle ASL relativamente a
  - a. acque potabili condottate;
  - b. acque di balneazione;
  - c. piscine pubbliche;
  - d. acque minerali e termali;
  - e. mangimi;
  - f. alimenti, bevande e prodotti dietetici;
  - g. fitosanitari;
  - h. cosmetici;
  - i. stupefacenti(esclusi esami sull'uomo);
  - j. ambienti di lavoro;
  - k. igiene urbanistica.
6. Le attività di cui al comma 5 vengono rese sulla base di specifiche convenzioni con le singole ASL.

### Art. 3 (Attività a titolo gratuito)

1. Sono rese, a titolo gratuito, le prestazioni di competenza dell'ARPA a favore della Regione, degli enti locali e delle ASL, nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Ove la legge non stabilisca il livello delle prestazioni che l'ARPA rende a titolo gratuito, il livello e le modalità per lo svolgimento delle prestazioni sono definite con apposita convenzione o, in mancanza di accordo, con provvedimento dell'ARPA che individua gli standard quali-quantitativi idonei rispetto alle tipologie delle prestazioni.
3. Le attività di informazione ambientale sono gratuite e subordinate al rimborso dei costi generali sostenuti dall'ARPA per la predisposizione ed elaborazione dei dati.